

DISCIPLINARE PROVVISORIO
PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' CONSENTITE
NELL'AREA MARINA PROTETTA "ISOLE CICLOPI"
ANNO 2022

Decreto Istitutivo del 9 novembre 2004 dell'area marina protetta denominata "Isole Ciclopi"

(G.U. della Repubblica Italiana n. 16 del 21/01/2005)

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare stabilisce la disciplina e le modalità di svolgimento delle attività consentite nell'Area marina protetta "Isole Ciclopi", nelle more dell'approvazione del Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'Area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'articolo 5, del Decreto istitutivo del 9 novembre 2004, nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attività consentite di cui al decreto istitutivo medesimo.
2. Il presente Disciplinare, comprensivo dei Corrispettivi e delle Sanzioni in esso contenuti, è sottoposto alla preventiva approvazione della Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare del Ministero della Transizione Ecologica del Mare.

Articolo 2 - Validità

1. Il presente Disciplinare sostituisce integralmente i precedenti e ha validità fino a successiva nuova emanazione, fatto salvo l'eventuale entrata in vigore di nuove norme superiori, in contrasto con le disposizioni del medesimo.
2. Il presente Disciplinare è adottato e aggiornato annualmente dal soggetto gestore, anche in esecuzione del criterio metodologico della gestione dinamica e adattativa delle Aree marine protette.
3. L'Ente gestore si riserva la possibilità di verificare direttamente o indirettamente, tramite soggetti autorizzati dallo stesso, la veridicità dei dati comunicati dall'operatore autorizzato allo svolgimento delle attività nell'Area marina protetta (di seguito denominata AMP).

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente disciplinare si intende:
 - a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità nautiche al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;
 - b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
 - c) «acque di sentina», sono le acque, provenienti dai vani motori delle unità navali, dove entrano in contatto con oli combustibili, oli lubrificanti e carburanti.

2. Nella zona B e C la balneazione è consentita liberamente, nel rispetto delle ordinanze della Regione Siciliana e dell'Autorità marittima competente, fatte salve le eventuali limitazioni e prescrizioni emanate dal soggetto gestore per finalità di tutela ambientale.

Articolo 8 - Disciplina delle immersioni subacquee e in apnea

1. Nella zona A non sono consentite le immersioni subacquee e le immersioni in apnea, salvo che per fini di ricerca scientifica, monitoraggio e servizio.
2. Nelle zone B e C sono consentite le immersioni in apnea diurne, previamente autorizzate dal soggetto gestore, secondo le seguenti modalità:
 - a) dall'alba al tramonto;
 - b) in ciascun sito l'immersione in apnea deve svolgersi entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub, o dal galleggiante che segnala la presenza di apneisti in immersione;
 - c) per un totale massimo di 2 (due) apneisti in immersione per ciascun sito;
 - d) non sono consentite le immersioni in apnea effettuate di notte;
 - e) non sono consentite immersioni in apnea effettuate in solitaria o comunque senza l'ausilio di personale abilitato al primo soccorso, anche nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio, come previsto dall'art. 90 del Decreto ministeriale del 29 luglio 2008, n. 146, e successive modifiche.
3. Nelle zone B e C sono consentite, previa autorizzazione del soggetto gestore, le immersioni subacquee diurne, esclusivamente secondo le seguenti modalità:
 - a) dalle 8.30 alle 19.30;
 - b) in ciascun sito l'immersione subacquea deve svolgersi entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub;
 - c) non sono autorizzate le immersioni subacquee effettuate singolarmente, o comunque senza l'ausilio di personale abilitato al primo soccorso, anche nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio, come previsto dall'art. 90 del Decreto ministeriale del 29 luglio 2008, n. 146, e successive modifiche;
 - d) in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado (livello), individuato all'atto dell'autorizzazione da parte del soggetto gestore, in un numero di subacquei non superiore a 2 (due) in ciascun sito di immersione;
4. Le immersioni subacquee e in apnea devono rispettare il seguente codice di condotta:
 - a) l'immersione va effettuata nel rispetto delle regole previste dalla didattica del proprio brevetto;
 - b) non è consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;
 - c) non è consentito dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi;
 - d) è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo;
 - e) è fatto obbligo di segnalare al soggetto gestore o alla locale autorità marittima la presenza sui fondali dell'Area marina protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;
 - f) è fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'Area marina protetta, in particolare dello specifico sito d'immersione;

- g) non è consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione del soggetto gestore.
 - h) in ciascun sito le immersioni subacquee e in apnea devono svolgersi entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub, o dal galleggiante che segnala la presenza di subacquei e/o apneisti in immersione.
6. L'ormeggio delle unità nautiche a supporto delle immersioni subacquee e in apnea è consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, ai gavitelli singoli, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, appositamente predisposti dal soggetto gestore in corrispondenza degli itinerari subacquei indicati nella figura 2 e nella tabella 2, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione. In ciascun gavitello è consentito l'ormeggio contemporaneo di massimo 2 (due) unità nautiche.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, per lo svolgimento delle immersioni subacquee e in apnea nelle zone B e C di cui ai precedenti commi, nonché per l'eventuale utilizzo dei gavitelli predisposti a tale scopo, i richiedenti devono:
- a) formulare istanza al soggetto gestore nei modi e nei termini indicati al successivo art. 19.
 - b) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritti di segreteria secondo le modalità indicate al successivo articolo 20.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee e in apnea nell'Area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta i residenti nei comuni ricadenti nell'Area marina protetta secondo le modalità indicate al successivo articolo 20.
6. I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee e in apnea sono tenuti a fornire informazioni al soggetto gestore sulle attività svolte, ai fini del monitoraggio dell'Area marina protetta.

Itinerario subacqueo	Latitudine	Longitudine
Faro di Capo Mulini	37°34'30,441"N	015°10'34,548"E
Percorso Archeologico	37°34'27,785"N	015°10'19,333"E
I Panettoni	37°33'51,465"N	015°09'57,582"E
Faraglioni di Mezzo	37°33'34,174"N	015°09'45,571"E
Macello	37°33'27,012"N	015°09'06,801"E
Il Castello	37°33'13,812"N	015°08'58,102"E
Casa del Principe	37°32'59,410"N	015°08'45,234"E
Punta Aguzza	37°32'54,301"N	015°08'47,108"E

Tabella 2 - Coordinate dei gavitelli di segnalazione degli itinerari subacquei

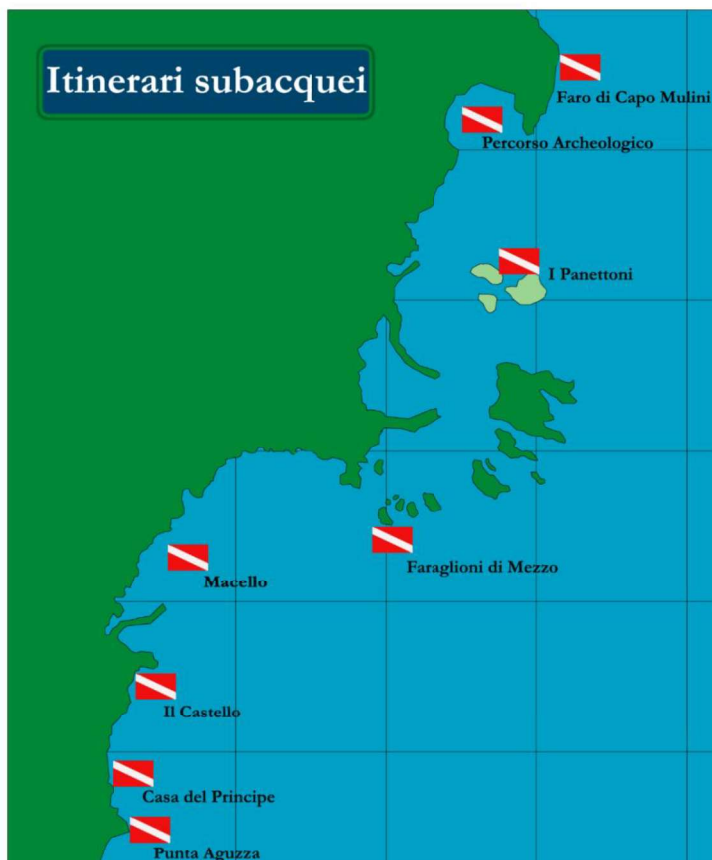


Figura 2.
Itinerari
subacquei

Articolo 9 - Disciplina delle visite guidate subacquee e della didattica subacquea

1. Nella zona A non sono consentite le visite guidate subacquee e le attività di didattica subacquea.
2. Nelle zone B e C sono consentite le visite guidate subacquee, e le attività di didattica subacquea svolte dai centri di immersione, autorizzati dal soggetto gestore, con sede legale nei comuni di Comune di Acicastello o nella frazione Capo Molini del Comune di Acireale ed iscritti negli elenchi dei centri di immersione e di addestramento subacqueo tenuti presso il dipartimento regionale al turismo, sport e spettacolo di cui al D.A. n. 46 del 10/08/2011, secondo le seguenti modalità:
 - a) in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, in possesso di grado minimo "Dive Master" o titolo equipollente;
 - b) in presenza di almeno due guide/istruttori per un numero di subacquei compreso tra 2 (due) e 10 (dieci), un singolo subacqueo può essere accompagnato da una sola guida/istruttore;
 - c) in un numero di subacquei non superiore a quanto previsto dalla didattica subacquea di appartenenza, in caso di svolgimento di attività didattiche, e in base al programma di addestramento, e comunque non oltre a quanto previsto alla precedente lettera b.
 - d) in ciascun sito di immersione con non più di 10 (dieci) subacquei contemporaneamente, oltre le loro guide.
 - e) in ciascun sito entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub;